

SLIDE 1

14 NOVEMBRE  
2022



# Sezione Tributaria della Corte di Cassazione - sentenza n. 25698/2022

Torino, 14 novembre 2022  
Luca Malfatti

Con la sentenza n. 25698/2022 la Cassazione ha ammesso la possibilità per la persona fisica residente in Italia di detrarre a norma dell'art. 165 del TUIR le imposte assolute negli Stati Uniti dall'imposta sostitutiva del 26% liquidata a seguito della percezione all'estero di un dividendo su una partecipazione non qualificata.

I dividendi esteri percepiti da persone fisiche residenti senza l'intervento di intermediari residenti sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% dell'importo assunto al lordo della ritenuta estera e non hanno la possibilità di usufruire della detrazione delle imposte estere.

Peraltro le convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall'Italia prevedono la tassazione concorrente dei dividendi nei due stati contraenti e la possibilità di fruire in Italia del credito per le imposte assolute all'estero.

È interessante notare che in undici recenti trattati<sup>1</sup> il tema è stato oggetto di un'apposita pattuizione, che prevede l'esclusione del credito di imposta nel caso in cui il reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo "anche su richiesta del contribuente".

Da anni la dottrina e gli operatori, nonostante la posizione contraria dell'Agenzia delle Entrate, sostengono che le imposte estere debbano essere considerate deducibili dall'imposta italiana, in quanto la normativa interna sarebbe di fatto incompatibile con le disposizioni convenzionali, le quali prevalgono sul diritto interno.

<sup>1</sup>*Si tratta delle Convenzioni con Barbados, Cipro, Corea del Sud, Hong Kong, Malta, Mauritius, Monaco, Panama, Romania, Singapore e Taiwan.*

La Cassazione con la sentenza in commento si è pronunciata enucleando il seguente principio: *“Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una partnership di diritto internazionale (nel caso, statunitense), qualora l’assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta – come nell’ipotesi di cui all’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell’identità di funzione, di cui all’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 – avvenga non «su richiesta del beneficiario d[el] reddito» ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l’imposizione ordinaria, l’imposta sul reddito pagata in un Paese estero (nel caso, Stati Uniti d’America) si deve considerare detraibile”*.

Ne deriva che sarà ora possibile per i soggetti non imprenditori godere del credito per le imposte assolte all'estero in relazione ai dividendi percepiti da società residenti in Stati con i quali l'Italia ha concluso una convenzione contro le doppie imposizioni. A tal fine sarà necessario presentare la dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero (quando prevista) e una certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera che attesti il pagamento, oppure una certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta accompagnata dalla ricevuta di versamento delle imposte.